



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 102/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TELERADIO REGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BLU TV TG 24-
LCN 636”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 7,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 30/2018 - PROC. 21/19/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV CO.RE.COM Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 16 marzo 2018, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. Nell'ambito di tale collaborazione gli uffici del Ministero hanno effettuato la registrazione della programmazione del servizio di media audiovisivo "*Blu TV TG 24-LCN 636*", nel periodo 22-28 ottobre 2018, dall'analisi della quale è stato rilevato che il suddetto servizio media ha trasmesso programmazione per meno di 24 ore settimanali: la programmazione diffusa il lunedì viene replicata, interamente, per ciascuno degli altri giorni della settimana, in violazione dell'art.3 comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Il CO.RE.COM. Sicilia, sulla base delle segnalazioni ricevute dall'Ufficio dell'Ispettorato, ha ritenuto tale condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Teleradio Regione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo a diffusione locale "*Blu TV TG 24-LCN 636*", in quanto vige, per i servizi di media audiovisivi, l'obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali. Pertanto, con atto CONT n. 30/2018 del 26 novembre 2018, notificato in pari data, è stata contestata alla citata società Teleradio Regione S.r.l., con sede legale in Contrada Cava Gucciardo SP 74 (km 0,400)-97015 Modica (RG), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Blu Tv TG 24-LCN 636*", la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per l'insufficiente programmazione trasmessa nella settimana dal 22 al 28 ottobre 2018.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha inviato, in data 24 dicembre 2018, memorie difensive nelle quali ha affermato che la programmazione diffusa nella settimana oggetto di verifiche è conforme a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, facendo notare come, ad esempio, i programmi "*Buonasera dottore*" e "*Ring*", pur avendo la stessa sigla e lo stesso titolo, vengono trasmessi con contenuti diversi e che la programmazione diffusa è superiore a 24 ore settimanali, al netto della pubblicità che non viene trasmessa. La società ha chiesto di essere convocata in audizione per dimostrare l'insussistenza della violazione contestata. Il CO.RE.COM. Sicilia, sulla base delle giustificazioni presentate dalla parte, con nota del 3 gennaio 2019, ha richiesto agli uffici dell'Ispettorato territoriale di voler verificare quanto rappresentato dalla società, e ha convocato l'audizione per il 9 gennaio 2019. Nel corso dell'audizione la società ha ribadito quanto già rappresentato nelle memorie inviate e cioè che la programmazione trasmessa ha

avuto una durata complessiva, nel corso della settimana sottoposta a controlli, superiore a 24 ore, al netto delle repliche di alcuni programmi.

L'Ispektorato, su sollecitazione del CO.RE.COM., ha ricontrolato nuovamente, a campione, la programmazione che era stata trasmessa dal 22 al 28 ottobre 2018 e ha riconfermato quanto già precedentemente rilevato e oggetto di contestazione: i due programmi menzionati vengono ritrasmessi in replica in vari orari nel corso della stessa settimana e risulta una insufficiente programmazione settimanale, in violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, in esito alle verifiche condotte, ha inoltrato, con nota prot. n. 65216 del 15 febbraio 2019, la documentazione a questa Autorità proponendo l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della citata società.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria versata in atti, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, ha riscontrato l'insufficiente programmazione trasmessa nella settimana dal 22 al 28 ottobre 2018 da parte della società Teleradio Regione S.r.l., con sede legale in Contrada Cava Gucciardo SP 74 (km 0,400)-97015 Modica (RG), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Blu Tv TG 24-LCN 636". Come dichiarato dalla parte è stato rilevato che i programmi "Buonasera dottore" e "Ring" sono stati trasmessi nel corso della stessa giornata con lo stesso titolo, ma con contenuti diversificati, ma la loro durata è risultata insufficiente per il raggiungimento del requisito minimo di programmazione settimanale superiore alle 24 ore.

Si ritiene di procedere, pertanto, alla comminazione della sanzione amministrativa nei confronti della citata società per insufficiente programmazione trasmessa nella settimana dal 22 al 28 ottobre 2018, in violazione dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di

programmazione per insufficiente trasmissione di programmi nella settimana dal 22 al 28 ottobre 2018, deve ritenersi di lieve entità in ragione del periodo di tempo limitato.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), somma pari ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradio Regione S.r.l., cod. fisc. 00209070895, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Blu TV TG 24-LCN 636*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le*

garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 102/19/CSP ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 102/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi